

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 giugno 2010, n. 13.

**Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;

Nessuna richiesta di referendum  
ai sensi dell'art. 17-bis dello Statuto regionale  
è stata avanzata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Incompatibilità tra la carica di assessore regionale  
e quella di componente del consiglio  
delle camere di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'i parlamentari nazionali, regionali ed europei' sono aggiunte le parole 'gli assessori regionali'.

Art. 2.

1. La presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 giugno 2010.

Assessore regionale per le attività  
produttive

Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica

LOMBARDO

VENTURI

CHINNICI

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 13 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio," per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Requisiti per la nomina e cause ostative.* – 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani e dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, e che esercitino la loro attività nello ambito della circoscrizione territoriale della camera.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali, regionali ed europei, gli assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti

o soggetti a vigilanza della camera o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera e dell'Assessorato regionale preposti alla vigilanza;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 270

«Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Corona, Caputo, Bosco, Colianni, Falcone, Apprendi, Oddo, Scilla, Marinello, Donegani il 27 ottobre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 29 ottobre 2008.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 38 del 5 novembre 2008 e n. 90 del 29 luglio 2009.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 90 del 29 luglio 2009.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 30 del 4 agosto 2009.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 115 del 26 gennaio 2010.

Relatore: Roberto Corona.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 140 del 10 febbraio, n. 141 dell'11 febbraio, n. 142 del 17 febbraio e n. 143 del 18 febbraio 2010.

Norma stralciata nella seduta n. 143 del 18 febbraio 2010: disegno di legge n. 270 bis/A.

Stralciato nella seduta n. 143 del 18 febbraio 2010 come disegno di legge n. 270 bis/A stralcio.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 143 del 18 febbraio 2010.

(2010.26.1947)056

LEGGE 28 giugno 2010, n. 14.

**Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme in materia di personale con contratto a tempo  
determinato*

1. Per sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo